



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Presidenza
Servizio legislativo, elettorale e BURAS

Ai Comuni della Sardegna interessati alle elezioni
comunali 2026

e, p.c. Alle Prefetture di Cagliari, Oristano, Nuoro e Sassari

Oggetto: Elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali dei Comuni della Sardegna del 7 e 8 giugno 2026, con eventuale ballottaggio il 21 e 22 giugno 2026. Propaganda elettorale e comunicazione politica.

La disciplina della propaganda elettorale e della comunicazione politica in occasione delle consultazioni elettorali è contenuta, in particolare, nelle seguenti leggi:

- legge 4 aprile 1956, n. 212 (*Norme per la disciplina della propaganda elettorale*);
- legge 24 aprile 1975, n. 130 (*Modifiche alla disciplina della propaganda elettorale ed alle norme per la presentazione delle candidature e delle liste dei candidati nonché dei contrassegni nelle elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali*);
- legge 22 febbraio 2000, n. 28 (*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica*).

Propaganda elettorale mediante affissioni

Gli adempimenti in materia di propaganda mediante affissioni sono prescritti dalla legge n. 212 del 1956, che, com'è noto, è stata modificata dall'art. 1, comma 400, lett. h), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per effetto del quale sono stati soppressi gli spazi per la propaganda indiretta e sono stati ridotti gli spazi per le affissioni di propaganda diretta nella misura indicata dall'art. 2 della legge n. 212/1956.

Sulla base dell'art. 1, comma 1, della legge n. 212 del 1956 costituiscono affissioni di propaganda elettorale gli stampati, i giornali murali od altri e i manifesti di propaganda, finalizzati a determinare la scelta elettorale. A titolo esemplificativo, possono costituire mezzi di propaganda mediante affissione:

1. gli stampati di qualsiasi genere inerenti, direttamente o indirettamente, alla propaganda elettorale;
2. gli stampati recanti la sola indicazione di denominazioni di partiti o di gruppi politici o di nomi di candidati;
3. gli altri tipi di stampe, vignette, disegni redatti anche a mano, fotografie, figure allegoriche, riproduzioni figurate di fatti ed avvenimenti di cronaca interna ed internazionale od altro, che possano contenere qualsiasi riferimento, anche indiretto, alla propaganda elettorale;
4. le strisce con la sola indicazione di denominazioni di partiti o di gruppi politici o di nomi di candidati;
5. gli avvisi di comizi, riunioni o assemblee a scopo elettorale.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Presidenza
Servizio legislativo, elettorale e BURAS

Per quanto concerne gli spazi per le affissioni di propaganda elettorale, il citato articolo 1, comma 1, della L. n. 212 del 1956, stabilisce che le affissioni da parte dei partiti o gruppi politici che partecipano alla competizione elettorale con liste di candidati sia effettuata esclusivamente negli appositi spazi a ciò destinati in ogni Comune.

A tal fine, in base agli articoli 2 e 3 della legge n. 212 del 1956, la Giunta comunale, tra il 33° e il 30° giorno antecedente quello della votazione, e quindi **tra martedì 5 e venerdì 8 maggio 2026**, provvede all'individuazione e delimitazione degli spazi da destinare alla propaganda elettorale.

Ai sensi dell'art. 5 della stessa legge, **entro i due giorni successivi** alla ricezione delle comunicazioni delle liste ammesse, inviate dalle commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali, la Giunta comunale ripartisce gli spazi in tante sezioni quante sono le liste ammesse, assegnando le sezioni nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 3 della legge.

Sono vietati gli scambi e le cessioni degli spazi assegnati (art. 4).

Poiché l'affissione del materiale di propaganda elettorale deve avvenire negli appositi spazi come sopra assegnati, ne consegue che, dal momento dell'assegnazione e fino alla chiusura delle votazioni, sono vietate:

1. l'affissione di qualsiasi materiale di propaganda elettorale negli spazi destinati dai Comuni alle normali affissioni;
2. l'esposizione di materiale di propaganda elettorale nelle bacheche o vetrinette appartenenti a partiti o gruppi politici, associazioni sindacali o giovanili, editori di giornali o periodici, posti in luogo pubblico o esposti al pubblico, con l'eccezione dell'affissione, nelle predette bacheche o vetrinette, di quotidiani e periodici;
3. l'affissione o l'esposizione di stampati, giornali murali od altri e di manifesti inerenti, direttamente o indirettamente, alla propaganda in qualsiasi altro luogo pubblico o esposto al pubblico, nelle vetrine dei negozi, su portoni, finestre, saracinesche, chioschi, capannoni, alberi, pali, ecc...;
4. le iscrizioni murali e su fondi stradali, rupi, argini, palizzate e recinzioni.

Divieto di forme di propaganda a carattere fisso e mobile

L'art. 6, comma 1, della legge n. 212 del 1956 prescrive il divieto – a decorrere dal 30° giorno precedente la data fissata per le elezioni (cioè **da venerdì 8 maggio**) – di ogni forma di propaganda elettorale luminosa o figurativa, a carattere fisso in luogo pubblico.

È quindi proibita, ad esempio, la propaganda figurativa o luminosa, a carattere fisso, a mezzo di cartelli, targhe, standardi, tende, ombrelloni o globi.

Sono escluse da tale divieto le insegne delle sedi dei partiti.

Alla luce di tale disciplina, è da considerarsi proibita l'esposizione di materiale fotografico che, per il suo contenuto, realizzi fraudolentemente una forma di affissione di materiale di propaganda elettorale fuori dagli appositi spazi a ciò destinati.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Presidenza
Servizio legislativo, elettorale e BURAS

Quanto all'installazione di postazioni fisse (gazebo), utilizzabili per un più agevole esercizio delle forme di propaganda previste dalla legge, è consentita solo se vengono rispettate le seguenti condizioni:

- a) le strutture non devono presentare raffigurazioni, fotografie, simboli, diciture o colori che direttamente o indirettamente richi amino formazioni politiche o candidati;
- b) all'interno o all'esterno delle strutture non devono essere esposte bandiere o affissi drappi, striscioni, manifesti e quant'altro sia riconducibile a forme di propaganda elettorale a carattere fisso;
- c) è ammesso l'utilizzo di bandiere che servano esclusivamente a identificare la titolarità del gazebo.

L'art. 6, comma 1, vieta, inoltre, ogni forma di propaganda luminosa mobile, cioè la propaganda eseguita su mezzi mobili con apparecchiature luminose; deve, pertanto, ritenersi ammessa la propaganda figurativa non luminosa eseguita con mezzi mobili, in forma itinerante.

Divieto di lancio o getto di volantini

Al fine di impedire forme di propaganda invasive e disturbatrici, da **venerdì 8 maggio** - 30° giorno precedente la data delle elezioni - l'art. 6, comma 1, vieta anche il lancio e il getto di volantini di propaganda elettorale in luogo pubblico, cioè vie e piazze (con o senza l'ausilio di veicoli o aeromobili), o in luogo aperto al pubblico, come pubblici esercizi, sale cinematografiche, teatri e simili. Considerata la formulazione della norma, che vieta il lancio e il getto, si può ritenere ammessa la distribuzione a mano dei volantini.

Propaganda fonica su mezzi mobili

Ai sensi dell'art. 7, comma 2, della legge n. 130 del 1975, sempre **da venerdì 8 maggio** l'uso di altoparlanti su mezzi mobili è consentito soltanto per preannunciare l'ora e il luogo in cui si terranno i comizi e le riunioni di propaganda elettorale e solamente dalle ore 9 alle ore 21.30 del giorno della manifestazione e di quello precedente, salvo diverse motivate determinazioni più restrittive adottate dagli enti locali interessati relativamente agli orari; si precisa, inoltre, che, ai sensi dell'art. 59, comma 4, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (*Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada*), tale forma di propaganda è subordinata alla preventiva autorizzazione del Sindaco o, nel caso in cui si svolga sul territorio di più Comuni, del Prefetto territorialmente competente.

Riunioni di propaganda elettorale

Le riunioni elettorali (compresi cortei e comizi), in luogo pubblico o aperto al pubblico, non possono aver luogo prima del 30° giorno antecedente la data fissata per la votazione (art. 7, comma 1, legge n. 130 del 1975). Per tali riunioni non è previsto l'obbligo di preavviso al Questore, fermo restando il nulla osta del Comune per l'occupazione di suolo pubblico (vie o piazze).

Infine, nel giorno precedente e in quelli della votazione, quindi nelle giornate di **sabato 6, domenica 7 e lunedì 8 giugno**, non sono consentiti né comizi né riunioni di propaganda elettorale, in qualsiasi luogo pubblico o aperto al pubblico (art. 9, comma 1, L. n. 212 del 1956).



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Presidenza
Servizio legislativo, elettorale e BURAS

Divieto di propaganda nel giorno precedente ed in quelli della votazione

Sempre nel giorno precedente e in quelli della votazione, e cioè **sabato 6, domenica 7 e lunedì 8 giugno**, l'art. 9, comma 1, della legge n. 212 del 1956 vieta le nuove affissioni di stampati, giornali murali e manifesti di propaganda.

Il divieto riguarda le nuove affissioni negli appositi spazi approntati dai Comuni (considerato che le affissioni in altri spazi sono proibite); deve, invece, ritenersi ammessa la nuova affissione di giornali quotidiani o periodici esclusivamente nelle bacheche, poste in luogo pubblico, regolarmente autorizzate alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi.

Inoltre, un preciso divieto di diffusione della propaganda elettorale è previsto, in tali giorni, anche per le emittenti radiotelevisive private dall'art. 9-bis del decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10.

Oltre a tali divieti, nei giorni in cui si svolgono le operazioni di voto, e cioè **domenica 7 e lunedì 8 giugno**, è vietata ogni forma di propaganda elettorale nel raggio di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali, intendendosi tale divieto esteso alla propaganda svolta nei locali del seggio e in quelli adiacenti (art. 9, comma 2, legge n. 212 del 1956).

Uso di locali comunali

Ai sensi degli artt. 19, comma 1, e 20, comma 2, della legge n. 515 del 1993, a partire dal giorno di indizione dei comizi elettorali (cioè dal 45° giorno antecedente la data delle elezioni) i Comuni sono tenuti a mettere a disposizione dei partiti e movimenti politici presenti nella competizione elettorale, in misura uguale tra loro, i locali di proprietà già predisposti per conferenze e dibattiti, sulla base delle proprie norme regolamentari e senza oneri a proprio carico.

Agevolazioni fiscali

Nei 90 giorni precedenti le elezioni, ai sensi dell'art. 18, comma 1, e 20, comma 2, della legge n. 515 del 1993, per il materiale tipografico, per l'acquisto di spazi d'affissione, di comunicazione politica radiotelevisiva, di messaggi politici ed elettorali su quotidiani, periodici e siti web, per l'affitto dei locali e per gli allestimenti e i servizi connessi a manifestazioni, commissionati dai candidati o dai partiti e movimenti politici, si applica l'aliquota IVA del 4 per cento.

Sanzioni

Le leggi n. 212 del 1956 e n. 130 del 1975, alle quali si rinvia per maggiori dettagli, sanciscono le sanzioni applicabili in caso di violazione della disciplina inerente alla propaganda elettorale. Quanto alle modalità di applicazione delle sanzioni, si precisa che compete ai Comandi di Polizia municipale (ed agli organi di P.S.) l'accertamento, la contestazione e notificazione delle violazioni in materia di propaganda elettorale.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Presidenza
Servizio legislativo, elettorale e BURAS

I Comuni devono inoltre provvedere a far defiggere subito il materiale attinente alla campagna elettorale che sia stato indebitamente affisso in posti differenti dagli appositi spazi oppure negli spazi stessi da parte di chi non vi ha titolo; in tal caso, ai sensi dell'art. 15, comma 3, della legge n. 515 del 1993, le spese sostenute dal Comune per la rimozione della propaganda abusiva nelle forme di scritte o affissioni murali e di volantinaggio sono a carico, in solido, dell'esecutore materiale e del committente responsabile.

Comunicazione politica e parità di accesso ai mezzi di informazione

Dalla data di convocazione dei comizi elettorali (cioè dal 45° giorno antecedente la data delle elezioni) per tutto l'arco della campagna elettorale, si applicano le disposizioni della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in materia di parità di accesso ai mezzi di informazione e di comunicazione politica.

Si segnala che sia la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi sia l'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni hanno precisato che non adotteranno specifici provvedimenti per le consultazioni amministrative 2026 e che, al riguardo, dovranno ritenersi applicabili le disposizioni diramate in occasione delle elezioni comunali 2024, ovvero il provvedimento della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi del 24 aprile 2024, n. 7 e la delibera dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 122/24/CONS del 30 aprile 2024.

Divieto per le pubbliche amministrazioni di svolgere attività di comunicazione

Dalla data di convocazione dei comizi elettorali (cioè dal 45° giorno antecedente la data delle elezioni) e fino alla chiusura delle operazioni di voto, ai sensi dell'art. 9, comma 1, della legge n. 28 del 2000, è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione, ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni; sono consentite, in tale contesto, le forme di pubblicizzazione necessarie per l'efficacia giuridica degli atti amministrativi.

Diffusione di sondaggi demoscopici

A partire dal 15° giorno antecedente la data della votazione (cioè **da sabato 23 maggio**) e sino alla chiusura delle operazioni di voto è vietato, ai sensi dell'art. 8, comma 1, della legge n. 28 del 2000, rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se i sondaggi siano stati effettuati in un periodo antecedente a quello del divieto.

Infine, anche se l'attività degli istituti demoscopici diretta a rilevare gli orientamenti di voto degli elettori all'uscita dei seggi non è soggetta a particolari autorizzazioni, è opportuno che la rilevazione demoscopica avvenga a debita distanza dagli edifici sedi di seggio, al fine di non interferire con l'ordinato svolgimento delle operazioni elettorali e con il regolare afflusso e deflusso degli elettori.

Il Direttore del Servizio

Alessandra Masuri

